

Proposta dell'Area V L.L.P.P. n. 12 del 30-05-2022	 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p style="color: red; font-weight: bold; margin: 0;">CAPACKS</p> <p style="color: red; font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">23 maggio 1992</p> <p style="color: red; font-weight: bold; margin: 0;">TRENT'ANNI DOPO</p> </div>
--	---

COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

Area V – L.L.P.P.

Originale di Ordinanza del
Sindaco

N° <u>13</u> del Reg. Data <u>30-05-2022</u>	OGGETTO	Ordinanza corretto uso del suolo e taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con le sedi stradali nonché sfalcio e vegetazione infestante su terreni limitrofi le infrastrutture stradali nonché lo sfrondamento delle siepi, alla pulizia, al diserbamento e alla bonifica delle scarpate stradali e delle fasce antistanti il nastro stradale.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Capitolo _____		NOTE

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Sindaco Pietro Puccio, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di ordinanza avente ad oggetto:

Ordinanza corretto uso del suolo, taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con le sedi stradali nonché sfalcio e vegetazione infestante su terreni limitrofi le infrastrutture stradali.

PREMESSO:

che ai bordi dei terreni limitrofi le infrastrutture stradali, è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di crescita piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso l' esterno creando conseguentemente ostacolo e potenziale pericolo allo svolgimento del servizio viario;

Preso atto della richiesta della Città Metropolitana di Palermo Area Viabilità Energia Ambiente Direzione Viabilità pervenuta via pec in data Data Venerdì', 27 Maggio 2022 08:58:03 nota PROT 0034982 del 27/05/2022 CL 9.6.3.0.0.0/2/2018 - 27/05/2022, con cui si richiedeva altrettanta emissione di ordinanza di cui in oggetto al fine di prevenire eventuali danni causati da eventi che potrebbero interferire con il servizio viario:

Considerato che, in caso di danni provocati a persone, cose o veicoli, dalla caduta di rami, piante, il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente;

VISTI gli articoli nr. 892 (distanze per gli alberi) e nr. 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

VISTI gli articoli 29 e 7 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360 (disposizioni correttive ed integrative al Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

Viste le norme in materia di protezione civile, nelle quali si demanda al Sindaco, l'opportunità di emettere, in veste di Ufficiale di Governo, ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni ricadenti sul proprio territorio comunale e di predisporre quanto necessario per un'adeguata opera di pulizia e di rimozione della vegetazione **erbacea lungo i percorsi delle proprie reti viarie comunali**;

Visto l'art. 42 della L.R. n. 16 del 06/04/1996, coordinata con la L.R. n. 14 del 14/04/2006 che per l'inosservanza degli obblighi a " *...mantenere pulite tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione... immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate..*" comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 51,33 a €.258,00 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi;

Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari di proprietà di terreni ricadenti sul territorio comunale per predisporre quanto necessario per un'adeguata opera di pulizia e di rimozione della vegetazione erbacea, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

Visto l'art. 54, lettera c) D.Lgs.n. 267/00;

Visto l'art. 42 della L.R. n. 16 del 06/04/1996, coordinata con la L.R. n. 14 del 14/04/2006;

Fatte salve le competenze di altre autorità in materia;

Vista la d.s. 02/22;

Vista la D.D. 53/21;

ravvisata la propria competenza in merito

PROPONE DI ORDINARE

Ai proprietari e/o ai i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo frontisti le strade provinciali e comunali, nonché le aree o spazi pubblici, ai **conduttori** degli immobili e dei terreni posti a confine e limitrofi lungo i tratti viari provinciali e comunali, nonché adiacenti agli spazi d'uso pubblico sull'intero territorio comunale, la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine, che costituiscono potenziale pericolo per lo svolgimento del servizio viario, nonché lo sfrondamento e il diserbo delle scarpate stradali antistanti la proprietà frontista e della porzione del fondo che si protrae oltre il confine stradale al fine di creare una fascia tagliafuoco larga complessivamente almeno 5 metri dalla cunetta o dal margine stradale tale da impedire lo sviluppo e la propagazione di incendi e il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora. Dovrà inoltre essere rimosso ogni elemento o situazione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica o che possa essere veicolo per la propagazione o accrescimento di incendi.

PROPONE DI DISPORRE

Che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza siano puniti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi della Legge 689/1981 con la sanzione minima di euro 25,00 e massima di euro 500,00, da graduarsi sulla base della gravità della violazione e della ripetitività dell'infrazione commessa, oltre le spese necessarie a far effettuare a cura di questo Comune e con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, la potatura delle siepi in questione così come previsto dal punto 4.

Che è sempre fatta salva ogni applicazione di più gravi sanzioni amministrative, pecuniarie e/o penali previste, ove ricorrano gli estremi, da quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, dall'art. 650 del C.P. e ove costituiscono reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura;

Che dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;

Che le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

DISPORRE ALTRESI'

che l'attuazione di quanto disposto dalla presente ordinanza è demandata:

- a) Al Responsabile dell' Area I per la diffusione e divulgazione della presente ordinanza;
 - b) Al Comando di Polizia Municipale di predisporre, nella prima fase di applicazione della presente Ordinanza, turni di vigilanza, al fine di sanzionare i trasgressori la gestione dei procedimenti e dei provvedimenti di legge;
- Che il presente provvedimento abbia efficacia immediata dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line;
 - Che il presente provvedimento sostituisca ed abroghi ogni altra disposizione emanata con precedenti Ordinanze che dovesse risultare in contrasto;
 - Che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione nei luoghi pubblici della città a cura del messo comunale, pubblicato nel sito istituzionale dai responsabili del servizio;
 - Che copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive competenze a:

- Al Prefetto della Città Metropolitana di Palermo;
 - Al Questore della Città Metropolitana di Palermo;
 - Al Presidente della Regione Siciliana;
 - Alla S.R.R. Area Metropolitana di Palermo;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Capaci;
 - Al Servizio di Igiene Pubblica della A.S.P. territorialmente competente;
 - Al Responsabile dell'Area V;
 - All' Ufficio Tributi;
 - Al Comandante della Polizia Municipale;
- Che la Polizia Municipale e le Forze dell'ordine possono ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime;
- Che a norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 24 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al presidente della regione Siciliana.
- Dare atto che il presente atto integra e sostituisce ordinanze pregresse di pari oggetto ed argomento, che pertanto devono ritenersi tacitamente revocate.

Chiunque pone in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.


AVVERTIRE

che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dallo stesso termine,

Dà mandato di notificare il presente atto, entro tre giorni dall'emissione, al Presidente della Regione Siciliana, all' Assessore All' Ambiente e della Tutela del Territorio, all' Assessorato delle Attività Produttive, al Presidente della Regione, all'autorità d'ambito di cui all'art 201, al Comandante della Polizia Municipale di Capaci, al Prefetto di Palermo, alla SRR Palermo Area Metropolitana.

Il Responsabile del procedimento

Istr. Amm. vo. Gaetano Vaccaro



Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Capaci li



Il Funzionario Responsabile AREA V

Geom. Rocco Virga



IL SINDACO

Ritenuta meritevole di approvazione la superiore proposta

APPROVA

la superiore proposta di ordinanza;

ORDINA

Ai proprietari e/o ai i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo frontisti le strade provinciali e comunali, nonché le aree o spazi pubblici, ai **conduttori** degli immobili e dei terreni posti a confine e limitrofi lungo i tratti viari provinciali e comunali, nonché adiacenti agli spazi d'uso pubblico sull'intero territorio comunale, la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine, che costituiscono potenziale pericolo per lo svolgimento del servizio viario, nonché lo sfondamento e il diserbo delle scarpate stradali antistanti la proprietà frontista e della porzione del fondo che si protrae oltre il confine stradale al fine di creare una fascia tagliafuoco larga complessivamente almeno 5 metri dalla cunetta o dal margine stradale tale da impedire lo sviluppo e la propagazione di incendi e il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora. Dovrà inoltre essere rimosso ogni elemento o situazione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica o che possa essere veicolo per la propagazione o accrescimento di incendio.

DISPONE

Che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza siano puniti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi della Legge 689/1981 con la sanzione minima di euro 25,00 e massima di euro 500,00, da graduarsi sulla base della gravità della violazione e della ripetitività dell'infrazione commessa, oltre le spese necessarie a far effettuare a cura di questo Comune e con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, la potatura delle siepi in questione così come previsto dal punto 4.

Che è sempre fatta salva ogni applicazione di più gravi sanzioni amministrative, pecuniarie e/o penali previste, ove ricorrano gli estremi, da quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, dall'art. 650 del C.P. e ove costituiscono reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura;

Che dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;

Che le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

DISPONE ALTRESI'

che l'attuazione di quanto disposto dalla presente ordinanza è demandata:

- c) Al Responsabile dell'Area I per la diffusione e divulgazione della presente ordinanza;
 - d) Al Comando di Polizia Municipale di predisporre, nella prima fase di applicazione della presente Ordinanza, turni di vigilanza, al fine di sanzionare i trasgressori la gestione dei procedimenti e dei provvedimenti di legge;
- Che il presente provvedimento abbia efficacia immediata dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line;

- Che il presente provvedimento sostituisca ed abroghi ogni altra disposizione emanata con precedenti Ordinanze che dovesse risultare in contrasto;
- Che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione nei luoghi pubblici della città a cura del messo comunale, pubblicato nel sito istituzionale dai responsabili del servizio;
- Che copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive competenze a:
 - Al Prefetto della Città Metropolitana di Palermo;
 - Al Questore della Città Metropolitana di Palermo;
 - Al Presidente della Regione Siciliana;
 - Alla S.R.R. Area Metropolitana di Palermo;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Capaci;
 - Al Servizio di Igiene Pubblica della A.S.P. territorialmente competente;
 - Al Responsabile dell'Area V;
 - All' Ufficio Tributi;
 - Al Comandante della Polizia Municipale;
- Che la Polizia Municipale e le Forze dell'ordine possono ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime;
- Che a norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 24 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al presidente della regione Siciliana.
- Dare atto che il presente atto integra e sostituisce ordinanze pregresse di pari oggetto ed argomento, che pertanto devono ritenersi tacitamente revocate.

Chiunque pone in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.


AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dallo stesso termine,

Dà mandato di notificare il presente atto, entro tre giorni dall'emissione, al Presidente della Regione Siciliana, all' Assessore All' Ambiente e della Tutela del Territorio, all' Assessorato delle Attività Produttive, al Presidente della Regione, all'autorità d'ambito di cui all'art 201, al Comandante della Polizia Municipale di Capaci, al Prefetto di Palermo, alla SRR Palermo Area Metropolitana.

IL SINDACO

Pietro Puccio



IL SINDACO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Req. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE

